

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 736

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA,
PISA, VILLECCO CALIPARI e ZANONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2006

Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti

ONOREVOLI SENATORI. - L'avanzamento a titolo onorifico è un importante istituto per il personale in congedo che, non potendosi più avvalere della normativa sul richiamo (peraltro di modesto e limitato effetto) per superati limiti di età o altra causa, deve poter trovare sbocco in una diversa previsione normativa che consenta - seppure a titolo onorifico e senza costo alcuno per lo Stato - l'avanzamento nel grado previa domanda da parte dell'interessato e tramite l'accertamento di determinati presupposti e requisiti.

Ad oggi, l'unico provvedimento in tal senso è costituito dall'atto Senato n. 326, che prevede la concessione, agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate che abbiano lasciato il servizio per limiti di età e collocati in congedo assoluto, di una promozione al grado superiore, a titolo onorifico, stabilendone i presupposti e gli effetti. Tale provvedimento però, oltre ad escludere i graduati di truppa, richiede fra i presupposti un requisito costituito dalla qualifica di «eccellente» conseguito ininterrottamente negli ul-

timi dieci anni di servizio. Tali anomalie, anziché produrre favorevoli aspettative al personale interessato, finirebbero con il determinare esclusioni non giustificate, sia per il ruolo escluso a priori dal provvedimento, sia per il giudizio relativo alla qualifica, in quanto basterebbe un minimo scostamento dalla massima qualifica valutativa, anche per cause non riconducibili alla volontà del soggetto, per determinare la perdita del beneficio.

Altro punto qualificante del provvedimento è quello di concedere ai cittadini italiani che abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale in qualità di ufficiali, sottufficiali o graduati di truppa, ai quali siano stati riconosciuti i benefici relativi alla normativa degli ex combattenti, una seconda promozione a titolo onorifico oltre quella già concessa con la legge 6 novembre 1990, n. 325.

La portata di questo nuovo disegno di legge è quella, pertanto, di migliorare e completare un quadro normativo ad oggi fortemente deficitario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati di truppa delle Forze armate collocati in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.

2. Possono altresì ottenere una seconda promozione a titolo onorifico al grado superiore i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali o graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

3. Dai benefici di cui al precedente comma sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.

4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati di truppa di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

Art. 2.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati di truppa di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono la promozione al grado superiore a titolo onorifico a condizione che:

a) abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica non inferiore a «superiore alla media» negli ultimi dieci anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

e) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 3.

1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 2, conseguono la promozione al grado superiore a titolo onorifico a condizione che:

a) siano stati collocati in congedo assoluto;

b) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

c) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 4.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e graduati di truppa che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati in congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile

individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 5.

1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico-tributivo.

Art. 6.

1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, a mezzo di domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, nonché all'articolo 2 o 3. Il Ministro con proprio decreto provvede alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministro della difesa la promozione conferita è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

